PROVINCIA DI PAVIA



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE SAGRE

(ai sensi dell'art. 18 ter c. 1 della L.R. 2/2/2010 nr. 6)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 28/11/2016

INDICE

- Art. 1. Finalità del Regolamento
- Art. 2. Definizione di "Sagre"
- Art. 3. Soggetti organizzatori
- Art. 4. Programmazione annuale
- Art. 5. Modifiche al calendario delle sagre
- Art. 6. Modalità di svolgimento
- Art. 7. Coinvolgimento degli operatori in sede fissa e ambulanti
- Art. 8. Zone sottoposte a tutela
- Art. 9. Oneri a carico degli organizzatori
- Art. 10. Responsabilità
- Art. 11. Sanzioni
- Art. 12. Vigilanza e controllo
- Art. 13. Entrata in vigore
- Art. 14. Disposizione transitoria

PROVINCIA DI PAVIA



Art. 1. Finalità del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento di sagre nell'ambito del territorio comunale su aree pubbliche, da svolgersi nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, fiscale, di sicurezza a tutela dei consumatori, lavoratori e fruitori delle manifestazioni.

Art. 2. Definizione di "Sagre"

Per "sagre" si intendono tutte le manifestazioni temporanee, comunque denominate, che si svolgano su area pubblica, finalizzate alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria, nelle quali sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicate nel calendario regionale delle fiere e delle sagre.

Art. 3. Soggetti organizzatori

I soggetti abilitati alla organizzazione di sagre sono:

- a) gli enti e le associazioni senza scopo di lucro, aventi finalità: culturali, sportive, del tempo libero e del volontariato, associazioni pro-loco;
- b) l' Amministrazione Comunale;
- c) gli enti religiosi;
- d) i partiti politici;
- e) le associazioni sindacali.

Art. 4. Programmazione annuale

- 1. Il Comune redige il calendario annuale delle sagre, caratterizzate dalla presenza di attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande.
- 2. I soggetti interessati all'organizzazione di sagre dovranno dare comunicazione entro il 30 novembre di ogni anno, delle manifestazioni che intendono realizzare nel corso dell'anno successivo, al fine di poter essere iscritte nel calendario annuale, con lettera indirizzata allo Sportello Unico Attività Produttive.
- 3. L'istanza deve contenere le seguenti informazioni:
- a) Nominativo e dati anagrafici degli organizzatori;
- b) Contatti (e-mail, telefono, sito web);
- c) Denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento della sagra;
- d) Programma della manifestazione;
- e) Indicazione delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonchè quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile;
- f) Indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- g) Segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale.
- 4. Qualora nell'ambito della Sagra siano previsti eventi o manifestazioni per loro natura assoggettati a licenza/autorizzazione/scia, le relative istanze vanno presentate nei termini previsti

PROVINCIA DI PAVIA



dalle norme che li regolamentano e i relativi atti di assenso devono essere prodotti prima dell'effettuazione della sagra.

- 5. L'istanza è rigettata in caso di contrasto della stessa con atti di pianificazione e programmazione regionali e comunali.
- 6. Il Comune provvede ad aggiornare l'elenco annuale delle sagre sulla piattaforma informatica messa a disposizione da Regione Lombardia, nei tempi e nei modi dalla stessa indicati.

Art. 5. Modifiche al calendario delle sagre

- 1. L'elenco delle sagre inserito nel calendario regionale può essere integrato o modificato solo dal Comune.
- 2. Gli organizzatori che intendano modificare i dati già inseriti o, in via del tutto eccezionale, presentare istanza fuori termine per una nuova manifestazione non prevista e non prevedibile in sede di programmazione annuale, devono rivolgersi al comune almeno 30 giorni prima dell'ipotizzata data di inizio della manifestazione stessa, al fine di consentire l'espletamento di tutte le verifiche necessarie e di darne la necessaria visibilità al pubblico. Tale termine può essere derogato, con provvedimento motivato, in caso di modifiche derivanti da eventi meteorologici o eccezionali, non prevedibili.

Art. 6. Modalità di svolgimento

- 1. Gli organizzatori di sagre devono presentare istanza al Comune nei termini di cui agli artt. 4 e 5.
- 2. Nel caso in cui la sagra si svolga sul territorio di più comuni, l'organizzatore dovrà presentare l'istanza al comune che farà da capofila per l'espletamento delle pratiche.
- 3. In caso di sovrapposizione di richieste di svolgimento di sagre, per periodo o per tipologia, il comune accoglie le istanze attenendosi, nell'ordine, ai seguenti criteri:
- a) precedenza a enti o associazioni con sede o unità operativa sul territorio comunale;
- b) sagra che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale. I prodotti alimentari venduti e somministrati dovranno provenire in prevalenza dall'Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia o comunque classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia;
- c) forte connotazione tradizionale dell'evento che giustifica la sagra (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità, ecc.);
- d) anni di svolgimento della sagra;
- e) ordine cronologico di presentazione dell'istanza.
- 4. Il comune, previa adeguata motivazione, può stabilire la durata massima delle sagre e un eventuale periodo di intervallo tra ciascuna di esse.
- 5. L'area interessata dalla manifestazione dovrà essere dotata di:
- a) servizi igienici, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, in numero adeguato rispetto ai visitatori.

PROVINCIA DI PAVIA



- b) aree destinate a parcheggi anche provvisori, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- c) parcheggi riservati a soggetti diversamente abili, con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande, anche attraverso soluzioni mobili o temporanee la cui presenza deve essere comunque segnalata.
- 6. Il comune, tenuto conto del luogo di svolgimento della sagra e della tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, può definire un orario massimo di svolgimento delle attività.

Art. 7. Coinvolgimento degli operatori in sede fissa e ambulanti

- 1. Durante lo svolgimento delle sagre, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico, il Comune può concedere agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale o su quella adiacente la sagra.
- 2. Il Comune può altresì prevedere che parte della superficie utilizzata per la sagra sia destinata agli operatori in sede fissa o agli ambulanti che normalmente esercitano l'attività sul territorio comunale. Qualora la suddetta superficie non sia utilizzata dagli operatori in sede fissa o dagli ambulanti, potrà essere impiegata dai partecipanti alla sagra.

Art. 8. Zone sottoposte a tutela

Il Comune individua le aree del proprio territorio nelle quali, per motivi di rilevante interesse pubblico e di sicurezza, non è ammesso lo svolgimento delle sagre. Individua, inoltre, le aree sottoposte a tutela artistica, storica, architettonica, paesaggistica e ambientale nelle quali la somministrazione temporanea di alimenti e bevande di cui all'articolo 72 della l.r. 6/2010 deve essere assoggettata ad autorizzazione.

Art. 9. Oneri a carico degli organizzatori

- 1. L'organizzazione della manifestazione è interamente a carico dei promotori, fatto salvo quanto determinato dall'Amministrazione Comunale nell'eventuale concessione del Patrocinio.
- 2. La pulizia dell'area della sagra è a carico dell'organizzazione.
- 3. Per ogni manifestazione dovrà essere presente idonea polizza assicurativa RC a copertura di eventuali danni a terzi e al patrimonio comunale.
- 4. L'eventuale rimborso per spese di acqua, energia elettrica, gas, materiale elettrico e altre attrezzature (palco, sedie, tavoli, panche, gazebo, tensostrutture, ecc.) fornito dall'Amministrazione Comunale, qualora non previsto da regolamenti esistenti, verrà stabilito dalla Giunta Comunale e comunicato agli organizzatori.

PROVINCIA DI PAVIA



Art. 10. Responsabilità

Ad eccezione delle iniziative a cui attribuisca carattere di preminenza e di particolare interesse pubblico e decida quindi di prendervi parte attiva, l'Amministrazione Comunale resta estranea a qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisca fra i destinatari del patrocinio, o dei contributi di cui al presente regolamento, e soggetti terzi, per forniture di beni e servizi in dipendenza dell'attività ordinaria e delle iniziative oggetto dell'intervento, né assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento delle attività per le quali, in base al presente regolamento, ha concesso patrocinio, contributi finanziari e/o altri vantaggi economici.

Art. 11. Sanzioni

- 1. In caso di inosservanza delle disposizioni del regolamento comunale si applica la sanzione del pagamento di una somma da 500,00 € a 3.000,00 €.
- 2. In caso di svolgimento di sagre al di fuori del calendario regionale gli organizzatori sono puniti con la sanzione pecuniaria da 2.000,00 € a 12.000,00 € e con l' interruzione della sagra.
- 3. In caso di recidiva, le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono raddoppiate. A partire dalla terza violazione, oltre alla sanzione pecuniaria, la sagra non potrà essere iscritta nel calendario regionale per i due anni successivi all'ultima violazione commessa.

Art. 12. Vigilanza e controllo

Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, nonché in generale tutte le altre Forze dell'Ordine.

Art. 13. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio.

Art. 14. Disposizione transitoria

Le norme di cui al presente regolamento si applicano alle manifestazioni che si svolgeranno dopo la data di entrata in vigore del regolamento stesso.